

Emendamento approvato
nella seduta del 14 ottobre 2024
SC

Al Presidente della I Commissione consiliare permanente

cons.reg.umbria@arubapec.it

Oggetto: Emendamento sostitutivo dell'articolo 13 dell'atto n. 261 - Proposta di legge di iniziativa della Consigliera Bistocchi "Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali".

1) l'articolo 13 dell'atto n. 261 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 Norma finanziaria

1. *Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'articolo 10 è autorizzata a decorrere dal 2026 la spesa di euro 15.900,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2025-2027.*
2. *La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma 1. è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione regionale 2025-2027:*
 - a) *quanto a euro 8.700,00 alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1 per il finanziamento degli oneri di cui agli articoli 363 e 365, commi 2 e 3 della legge regionale 09/04/2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.);*
 - b) *quanto a euro 3.100,00 alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1 per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 365, commi 1 e 3 della legge regionale 09/04/2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.);*
 - c) *quanto a euro 4.100,00 alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1 per il finanziamento della legge regionale 4 febbraio 2022 , n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.).*
3. *Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'articolo 11 è autorizzata a decorrere dal 2026 la spesa di euro 15.900,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2025-2027.*
4. *La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma 3. è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione regionale 2025-2027 alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1 per*

il finanziamento degli oneri di cui agli articoli 364, comma 1, lettere h) ed i) e 365, commi 1 e 3 della legge regionale 09/04/2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.).

- 5. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'articolo 12 è autorizzata a decorrere dal 2026 la spesa di euro 15.900,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2025-2027.*
- 6. La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma 5. è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione regionale 2025-2027 alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1 per il finanziamento della legge regionale 4 febbraio 2022 , n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.).*
- 7. All'attuazione degli interventi previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.*
- 8. Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, sono revocate, a decorrere dal 2026, le precedenti autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 1/2022 e all'articolo 408, comma 2, lettere p) – q) - r) della legge regionale n. 11/2015."*

Relazione tecnica

L'emendamento 1) risponde all'esigenza di quantificare correttamente ed in modo esplicito nella norma finanziaria, il costo derivante dall'attuazione del pdl 261, nell'ambito dei Programmi di attività dei singoli Garanti, e contemporaneamente esplicitare le variazioni di bilancio necessarie a fornire la copertura finanziaria degli oneri dei singoli garanti negli anni 2026 e 2027 del bilancio vigente.

FILIPPONI

/ /

/ /